



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Deliberazioni condominiali, impugnazione e decreto ingiuntivo

Le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi del secondo comma dell'art. 1137 c.c. e tuttavia, per espressa previsione della medesima norma, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'esperita impugnazione, salvo il giudice di questa ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del condominio e, di per sé, prova idonea, ai fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dell'esistenza di tale credito, sì da legittimare non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio d'opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

NDR: in tal senso Cass. SS.UU. n. 4421/2007.

Tribunale di Roma, sentenza del 5.2.2021

...omissis...

Occorre, innanzitutto dare atto che parte opponente, nel corso del presente giudizio ha eseguito pagamenti ad estinzione parziale del decreto ingiuntivo opposto come è stato riconosciuto da parte opponente. Nella comparsa conclusionale parte opposta ha indicato nella somma di euro 1.801,47 la complessiva somma corrisposta dall'opponente.

Occorre, altresì, dare atto che le delibere fondanti il credito del condominio opposto sono tutt'ora valide ed efficaci; anche la delibera del 26.4.2017 oggetto di impugnazione nel giudizio pendente innanzi a questo Tribunale (*omissis*) non è stata sospesa ed è tutt'ora valida ed efficace.

Va, inoltre, precisato che la doglianza di parte opponente in ordine all'inesistenza della delibera del 9.12.2014 fondante il credito per euro 751,61 di cui alla voce 11 del decreto ingiuntivo opposto è infondata in quanto il Condominio opposto ha precisato in comparsa di costituzione che per mero errore materiale è stata indicata una diversa delibera fondante il credito e, a riprova della fondatezza, ha prodotto ed allegato la delibera corretta del 20.4.2015 (indicata con l'all. 7 nel fascicolo del monitorio) dalla quale si evince l'approvazione della relativa spesa e del riparto.

Del pari infondata è l'eccezione di improcedibilità dell'opposto decreto ingiuntivo per non avere il condominio convenuto richiesto direttamente, prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, il pagamento delle somme poi intimiate (messa in mora).

Nessun previo adempimento formale è imposto all'amministratore di condominio per il recupero del credito per oneri condominiali non corrisposti in base allo stato di riparto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.. Egli, difatti, in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso.

Ciò premesso, si osserva che le delibere sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1137 c.c. Pertanto, una volta approvata e ripartita la spesa, il condomino è obbligato al pagamento della propria quota in quanto le delibere costituiscono valido titolo di credito per la concessione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c., potendo solo l'annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a seguito di ricorso ex art.1137 c.c., far cessare tale obbligo (Cass. 7741/17).

Come noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Ciò posto, il credito del Condominio risulta sufficientemente provato. Invero, come già detto, vi è allegazione delle delibere con le quali sono stati approvati i bilanci e i relativi riparti e dalle quali emerge il credito verso il condomino (art. 63 disp. attuaz. c.c.) e tali documenti risultano prodotti in allegato al ricorso nel fascicolo monitorio. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., ciò che assume rilievo è l'efficacia della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione che, se non venuta meno (in quanto sospesa in via cautelare, annullata o dichiarata nulla oppure revocata dallo stesso organo deliberante mediante delibera successiva) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione. Restano fuori dall'ambito cognitivo del giudizio di opposizione le questioni involventi la legittimità delle delibere assembleari a fondamento della pretesa dell'ente di gestione (v. ex plurimis, Cass. 24.08.2005 n. 17206, secondo cui "l'attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera,

ma solo alla sua perdurante efficacia"; conf. Cass. SS. UU., Sentenza n. 26629 del 18/12/2009, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4672 del 23/02/2017).

E può formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia della delibera (Cass. 4672/17 cit.) e non questioni che attengono la legittimità intrinseca delle delibere (ad eccezione dei casi di nullità delle stesse) per cui in caso di annullamento della delibera fondante il credito, anche con sentenza non passata in giudicato, il decreto deve essere revocato (Cass. 19938/12 e Cass. 7741/17). Non è consentito, invece, al giudice dell'opposizione di accertare la validità intrinseca della delibera, che può essere fatta valere, come detto, solo mediante l'impugnazione ex art. 1137 cc..

Ora, nella specie, risulta impugnata una delle delibere oggetto fondanti il credito del condominio opposto ma ciò non preclude al giudice dell'opposizione la decisione in merito al credito fondato su tale delibera qualora il relativo giudizio sia ancora sub iudice e la delibera non sia stata da questo sospesa; né è possibile l'esame della delibera incidenter tantum, posta l'autonomia dei due giudizi.

In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell'art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137c.c., è consentito esaminare solo l'idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l'esistenza ovvero per accertare l'idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell'ingiunzione e questo perché, come evidenziato dalla Suprema Corte a SS. UU. "in tema d'opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63/I disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Ciò in quanto le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi del secondo comma dell'art. 1137 c.c. e tuttavia, per espressa previsione della medesima norma, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'esperita impugnazione, salvo il giudice di questa ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del condominio e, di per sé, prova idonea, ai fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dell'esistenza di tale credito, si da legittimare non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio d'opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere." (cfr. Cass. SS.UU. n. 4421/2007).

Nella specie, poi, parte opponente ha sollevato eccezioni sulla validità delle delibere impugnite al solo fine di paralizzare il pagamento del credito ingiunto ma non ha avanzato alcuna domanda diretta ad accertare la nullità e/o annullabilità delle delibere fondanti il credito come si evince dalle conclusioni dell'atto di citazione, ribadite anche nelle successive fasi di giudizio. Né possono essere prese in considerazione i rilievi mossi da parte opponente (tra l'altro formulati per la prima volta solo in sede di redazione della comparsa conclusionale in assenza di contraddittorio sul punto) in ordine ad un presunto vizio di eccesso di potere che comporterebbe la nullità delle delibere, dal momento che, dai documenti depositati, tale vizio, icto oculi, non è rilevabile neanche d'ufficio.

Pertanto, poiché l'esistenza di valide ed efficaci delibere pienamente riferibili ai crediti azionati è sufficiente per ritenere provato il credito contestato nel giudizio di opposizione (Cass. 4421/07), l'opposizione al decreto deve essere rigettata.

Va riconosciuto, invece, il pagamento parziale eseguito dall'opponente nelle more del presente giudizio.

In merito ai pagamenti parziali anche successivi all'emissione del decreto opposto la

Suprema Corte costantemente ha statuito che qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (cfr. solo ad esempio, tra le tante, Cass. 12.02.1994, n.1421 e Cass. 10.4.2014 n. 8428; ed ancora, sotto un diverso profilo, Cass. 2.09.2013, n.20052: "Dall'accoglimento, anche parziale, della opposizione deriva la nullità "ope legis" della ingiunzione, alla quale si sostituisce la sentenza pronunciata sull'opposizione stessa, sicché non è consentito al giudice della opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non sia stata modificata").

Da tanto deriva che il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di T.M. non può essere revocato parzialmente bensì in toto e quest'ultima va condannata al pagamento del residuo importo ingiunto per sorte capitale pari ad euro 8.680,99 (euro 10.482,46 – 1.801,47), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Occorre, infine, osservare che il pagamento parziale sulla somma ingiunta è intervenuta solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e ciò è sufficiente per ritenere dovute, come chiesto da parte opposta, anche le spese legali liquidate nel monitorio. Poiché, infatti, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, con la sentenza con cui si chiude il giudizio di opposizione deve statuirsi anche in ordine al diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento tenendo in cale l'esito finale della lite (cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993; Cass. n. 2217 del 2007; Cass. n. 19120 del 2009; Cass. n. 18125 del 2017). Ebbene, i fatti di causa dimostrano che tanto al momento del deposito del ricorso, quanto al momento successivo dell'emissione del decreto e della sua successiva notifica, la *omissis* risultava ancora morosa determinandosi nel pagamento (per giunta parziale) solo dopo aver avuto la notifica del decreto. Ne consegue che al Condominio spetta il rimborso delle spese che ha dovuto affrontare per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo opposto e ciò in quanto il creditore che subisce l'opposizione e che vede comunque sostanzialmente riconosciuto il credito vantato, pur se sopporta la revoca del decreto ingiuntivo in considerazione dell'avvenuto pagamento in corso di opposizione, non può ritenersi soccombente, ai fini del segmento processuale relativo al giudizio monitorio. La condanna al pagamento del residuo importo ingiunto e la circostanza che il pagamento parziale è intervenuto solo dopo la notifica del decreto e che la morosità intimata sussisteva nella misura richiesta in sede monitoria, comporta anche la totale soccombenza di *omissis* nel presente giudizio di opposizione con la conseguenza che essa è tenuta al pagamento delle relative spese di lite da liquidarsi come da dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca l'opposto decreto ingiuntivo *omissis*; condanna *omissis* a pagare in favore del Condominio *omissis* la somma di euro 8.680,99 quale residuo dovuto per sorte capitale dell'importo inizialmente oggetto d'ingiunzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna *omissis*, al pagamento in favore del Condominio *omissis* delle spese come liquidate nel giudizio monitorio, oltre interessi legali dal decreto al saldo; condanna *omissis* al pagamento in favore del Condominio *omissis* delle spese di lite del presente giudizio di opposizione che liquida in euro 3.235,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

